

# Provincia di Brescia

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di cartelli segnaletici stradali e materiale vario complementare per le pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati, con esclusione di amministrazioni/enti appartenenti all'ambito sanitario

## CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

LOTTO 1 BG/BS/CR/LO/MN/SO

LOTTO 2 CO/LC/MB/MI/PV/VA

### Indice

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO .....	2
Art. 2 VALORE E DURATA DELLA FORNITURA .....	3
ART 3 MODALITA DI UTILIZZO DELLA CONVENZIONE.....	4
Art. 4 PROPRIETA' DEL MATERIALE SEGNALETICA STRADALE.....	4
ART. 5 CARATTERISTICHE DELLE PELLICOLE RIFRANGENTI .....	4
ART. 6 – CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI METALLICI .....	5
Art. 7 - SOSTEGNI A PALO E SOSTEGNI A PORTALE.....	7
Art. 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DELINEATORI NORMALI DI MARGINE ...	7
ART 9 CARATTERISTICHE PRODOTTI E SISTEMI INNOVATIVI .....	9
Art. 10 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI .....	10
Art. 11 VERIFICHE DI CONFORMITÀ PRIMA DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE .....	10
Art. 12 VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA A CIASCUN ENTE.....	12
Art. 13 GARANZIA DELLA FORNITURA.....	14
Art. 14 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA .....	14
Art. 15 MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA .....	15
Art. 16 PENALI .....	15
Art. 17 RECESSO .....	15
Art. 18 RISOLUZIONE .....	16
Art. 19 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE .....	18
Art. 20 RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO.....	18
Art. 21 RESPONSABILE DELL'ENTE ADERENTE ALLA CONVENZIONE .....	19
Art. 22 DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA .....	19

## Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Oggetto dell'appalto è la fornitura, per la manutenzione ordinaria delle strade, di:

- a) cartelli segnaletici stradali (completa di lamiera, sostegno, pellicola);
- b) segnaletica complementare (delineatori, catadiottro, cuspidi, attenuatori);
- c) segnaletica luminosa;
- d) pellicole rifrangenti, portali, lamiere grezze e ogni altro materiale occorrente relativo alla fornitura di segnaletica stradale;
- e) sistemi segnaletici remotizzati; sistemi luminosi innovativi per segnalare e rendere visibili i passaggi pedonali; dissuasori di velocità; supporti segnaletici smart road; altri sistemi innovativi, legati allo sviluppo delle smart cities.

**1.2 Per quanto riguarda le eventuali forniture di cui ai punti e),** in considerazione della significativa ampiezza e variabilità dei prodotti che potranno essere eventualmente richiesti e della forte aleatorietà connessa alle effettive esigenze degli enti ordinanti (rischio di domanda), i prezzi unitari non formeranno oggetto di quotazione e valutazione in sede di gara, ai fini dell'aggiudicazione.

1.3 Tali prezzi saranno eventualmente richiesti al fornitore aggiudicatario della gara complessiva solo a seguito di apposita ed eventuale richiesta di offerta da parte dell'ente ordinante. Si specifica che, per tali forniture, l'ente richiedente avrà facoltà di richiedere la quotazione di tali prodotti innovativi, specificandone la natura e caratteristiche, ma non avrà alcun obbligo di accettare il preventivo richiesto e quindi di stipulare l'ordinativo di fornitura.

**1.4 Per quanto riguarda le forniture dei punti a) b) c) d),** i prezzi unitari - in relazione ai quali sarà pagata la fornitura - risultano **dall'Elenco Prezzi allegato**, al netto del **ribasso percentuale unico sul valore dell'appalto, che sarà pertanto applicato sull'elenco prezzi stesso.**

**1.5 Per quanto riguarda le forniture dei punti a) b) c) d),** tali prezzi si intendono offerti dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e si intendono comprensivi di tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere, anche se non esplicitamente menzionati nel presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.

1.6 I prezzi di offerta saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, inclusa l'eventuale proroga temporale, fatto salvo **l'aggiornamento annuale**, a partire dal secondo anno di contratto, nei limiti e secondo gli indici delle previsioni di legge e comunque entro il limite dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.).

1.7 Nei prezzi delle forniture **sono ricomprese** tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per effettuare la fornitura compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo. Il prezzo della fornitura comprende inoltre il tempo di fermo veicolo per tutte le operazioni inerenti allo scarico ed allo smistamento del materiale.

**1.8 Nella fornitura non è inclusa la posa del materiale,** a cui provvederà direttamente ciascun ente con proprio personale e/o ditte appaltatrici.

**1.9 Gli oneri per la sicurezza sono pari a euro 0,00.** Ai sensi dell'art. 26 commi 3 e 3-bis, del D.lgs. 81/2008 ed s.m.i., non è infatti prevista la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di mera fornitura di materiali che non implica rischi particolari di cui all'allegato XI. Tale documento potrà essere comunque redatto, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative e comunque nel caso fossero individuati rischi di cui all'allegato XI del su citato decreto legislativo, in questa fase non prevedibili.

1.10 A titolo esemplificativo, il Fornitore dovrà attenersi a quanto previsto nel vigente:

- D.lgs. 31.03.2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici*”;
- D.lgs. 30.4.1992. n. 285 recante “*Nuovo codice della strada*” e relative disposizioni attuative;
- D.M. 10.7.2002 recante “*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*”;

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di osservare, e di far osservare, tutte le disposizioni vigenti, anche a livello locale, applicabili alla fornitura da prestare.

1.11 In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche o di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della convenzione, restando gli oneri a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni.

## **Art. 2 VALORE E DURATA DELLA FORNITURA**

2.1 Il valore stimato dell'appalto è riportato nella tabella che segue:

Lotto n.	Importo posto a base gara	Valore rinnovo	Valore complessivo
1	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00
2	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

2.2 La durata di ogni singola Convenzione, intesa come il periodo entro il quale le Amministrazioni/Enti contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con l'Operatore Economico aggiudicatario, sarà pari a 24 mesi dalla data della relativa sottoscrizione, fatte salve le ipotesi riportate nel paragrafo 4 del disciplinare di gara.

Gli Ordinativi di Fornitura, da emettere entro la data di scadenza della convenzione, avranno una durata connessa alle esigenze della singola Amministrazione ed in ogni caso non superiore a 12 mesi dalla scadenza della convenzione stessa.

## **ART 3 MODALITA' DI UTILIZZO DELLA CONVENZIONE**

Le Amministrazioni che volessero impiegare la convenzione devono seguire il seguente iter procedurale attraverso il portale Neca di Aria spa:

- emettere l'Ordinativo di Fornitura relativo alle forniture richieste (**ODF**).
- stipulare il contratto di fornitura che si conclude con la ricezione del relativo ordine di fornitura da parte del Fornitore

## **Art. 4 PROPRIETA' DEL MATERIALE SEGNALETICA STRADALE**

I segnali stradali dovranno essere conformi ai tipi, alle dimensioni, misure e caratteristiche stabilite dal DLGS 30.04.1992 n° 285, dal DPR 16.12.1992 n° 495, e successive modifiche, la marcatura CE per segnaletica verticale permanente e rispondere ai requisiti della EN 12899-1 secondo sistema Sac 1 (sostegni, segnale, segnale completo).

## **ART. 5 CARATTERISTICHE DELLE PELLICOLE RIFRANGENTI**

### **5.1 Pellicole rifrangenti di classe 1 - microsfere di vetro marcate CE EN12899-1 - a normale risposta luminosa con durata di sette anni.**

La pellicola nuova deve avere un coefficiente areico di intensità luminosa ( $R'$ ) rispondente ai valori minimi prescritti della tabella II del paragrafo 3.2.1 del Disciplinare Tecnico D.M. 31.03.1995 e deve mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di sette anni di normale esposizione verticale all'esterno nelle medie condizioni ambientali d'uso.

Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di cui alla tabella I del paragrafo 3.1.1. del Disciplinare Tecnico D.M. 31.03.1995.

Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con pellicole rifrangenti di classe 1.

### **5.2 Pellicole rifrangenti di classe 2 – microsfere di vetro marcate CE EN 12899-1 - ad alta risposta luminosa con durata di dieci anni.**

La pellicola deve avere un coefficiente areico di intensità luminosa rispondente ai valori minimi prescritti nella tabella III del paragrafo 3.2.1 del Disciplinare Tecnico D.M. 31.03.1995 e deve mantenere almeno l'80% dei suddetti valori per il periodo minimo di dieci anni di normale esposizione verticale all'esterno nelle medie condizioni ambientali d'uso.

Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di cui alla tabella I del paragrafo 3.1.1 del Disciplinare Tecnico D.M. 31.03.1995.

Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con pellicole rifrangenti di classe 2.

### **5.3 Pellicole sperimentali di classe 2 Microprismatiche marcate CE secondo età di riferimento.**

Ad altissima risposta luminosa con durata di 10 anni (D.G.) munite di certificazione per la classe 2 ma aventi caratteristiche prestazionali superiori alle pellicole di Classe 2 di cui al capitolo 2 art 2.2 del Disciplinare Tecnico pubblicato con D.M. 31/03/1995 da utilizzarsi in specifiche situazioni stradali:

1. segnaletica che per essere efficiente richiede una maggiore visibilità alle brevi e medie distanze.
2. segnali posizionati in modo tale da renderne difficile la corretta visione ed interpretazione da parte del conducente del veicolo;
3. strade ad elevata percorrenza da parte di mezzi pesanti;
4. strade con forte illuminazione ambientale.

Le caratteristiche prestazionali delle pellicole dovranno essere dichiarate e riportate nella documentazione tecnica di accompagnamento e per i cosiddetti pezzi unici dovranno essere forniti di prova delle caratteristiche prestazionali finali della serigrafia applicata.

Gli inchiostri trasparenti e coprenti utilizzati per la stampa serigrafica delle pellicole rifrangenti devono presentare la stessa resistenza agli agenti atmosferici delle pellicole.

Le ditte costruttrici dei segnali dovranno garantire la conformità della stampa serigrafica alle prescrizioni della ditta produttrice della pellicola retroriflettente.

I colori stampati sulle pellicole devono mantenere le stesse caratteristiche fotometriche e colorimetriche come specificato precedentemente.

Su ogni porzione di pellicola impiegata per realizzare ciascun segnale deve comparire almeno una volta il contrassegno contenente il marchio o il logotipo del fabbricante e la dicitura "7 anni" o "10 anni" rispettivamente per le pellicole di classe 1 e per le pellicole di classe 2. Le diciture possono anche essere espresse nelle altre lingue della CEE. Non potranno essere accettati segnali stradali e pellicole rifrangenti a normale e ad alta risposta luminosa sprovviste di tale marchio.

La pellicola dovrà aderire perfettamente al supporto senza presentare punti di distacco lungo il perimetro del cartello o bolle d'aria fra il supporto metallico e la pellicola stessa e, comunque, l'applicazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della ditta produttrice delle pellicole.

## **ART. 6 – CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI METALLICI**

6.1 I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% (Norma UNI 4507) dello spessore non inferiore a 25/10 di mm, rispondenti ai criteri di qualità previsti dalle Circolari Ministeriali n. 3652 del 17/06/1998 e n. 1344 del 11/03/1999.

6.2 La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi sottoposta a procedimento di passivazione effettuato mediante polifosfatazione organica o analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.

6.3 Il materiale grezzo, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti e la cottura a forno dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C.

6.4 Il retro e la sciolatura dei cartelli verranno ulteriormente finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

6.5 Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola delle dimensioni non inferiori a 15 mm.

6.6 Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di metri quadrati 1,50, i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento piegate ad U dello sviluppo di 15 cm, saldate al cartello nella misura e della larghezza necessaria.

6.7 I segnali dovranno essere muniti sul retro di attacchi universali per l'ancoraggio ai sostegni saldati a punti in modo da evitare ogni perforazione.

6.8 Tutti i segnali dovranno essere completi di appositi collari in acciaio zincati a caldo corredati di relativa bulloneria in acciaio inox, atti al fissaggio del segnale al sostegno tubolare. Qualora i segnali fossero costituiti da due o più pannelli contigui, questi saranno perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistenti alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloni zincati.

6.9 A scelta dell'Ente Ordinante potranno essere impiegati segnali stradali di indicazione realizzati interamente mediante estrusione in speciale lega di alluminio anticorrosione (UNI 3569 nello stato TA16) modulari e connettabili, senza forature, con speciali morsetti per formare superfici di qualsiasi dimensione ed aventi un peso minimo di Kg. 12 per mq. Le targhe realizzate in questo modo dovranno consentire l'applicazione corretta dei vari tipi di pellicola, con le stesse modalità e garanzie delle targhe tradizionali.

6.10 Le targhe modulari in lega di alluminio anticorrosione, dovranno inoltre consentire l'intercambiabilità di uno o più moduli danneggiati senza dover sostituire l'intero segnale e permettere di apportare variazioni sia di messaggio che di formato, utilizzando il supporto originale. I sostegni per i segnali di indicazione in elementi estrusi di alluminio potranno essere a richiesta dell'Ente Ordinante anche in acciaio zincato a caldo (secondo le norme ASTM 123) con profilo ad "IPE" dimensionati per resistere ad una spinta di 140 kg/mq e atti al fissaggio degli elementi modulari con speciali denti in lega di alluminio UNI - 3569 - TA/16 dell'altezza di mm 40.

6.11 Sul retro dei segnali dovrà essere indicato l'Ente proprietario della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione, il marchio CE. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

6.12 Il complesso di tali iscrizioni non dovrà occupare una superficie maggiore di cmq. 200.

## **Art. 7 - SOSTEGNI A PALO E SOSTEGNI A PORTALE**

7.1 I pali saranno in acciaio e zincati a caldo mediante immersione (secondo norme UNI e ASTM 123) del diametro di 60 mm, con spessore  $2,2 \div 2,5$  mm.

7.2 I pali di sostegno verranno forniti completi di tappo di plastica ed avranno un foro alla base per il fissaggio del tondino di ancoraggio.

7.3 I sostegni dei segnali verticali dovranno essere muniti di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno, ottenuto con una scanalatura lungo tutta la lunghezza.

7.4 I sostegni a portale del tipo a bandiera, a farfalla e a cavalletto saranno realizzati in lamiera di acciaio zincato a caldo, con ritti a sezione variabile a perimetro costante, di dimensioni calcolate secondo l'impiego e la superficie di targhe da installare.

7.5 La traversa sarà costituita da tubolare rettangolare o quadra e collegata mediante piastra di idonea misura. La struttura sarà calcolata per resistere alla spinta del vento di 150 km/h.

7.6 I portali saranno ancorati al terreno mediante piastra di base fissata al ritto, da bloccare alla contropiastra in acciaio ad appositi tirafondi annegati nella fondazione in calcestruzzo.

7.7 L'altezza minima dal piano viabile al bordo inferiore delle targhe è di 6,00 m. I sostegni dovranno avere marcatura CE secondo EN 12899-1.

## **Art. 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DELINEATORI NORMALI DI MARGINE**

8.1 I delineatori normali di margine dovranno essere costituiti interamente da polietilene ad alta densità e della migliore qualità, arricchito di additivi antinvecchiamento così come prescritto nell'art. 16 della Circolare 20/87 dell'ANAS.

8.2 La parte nera dovrà essere di polietilene ad alta densità, realizzata mediante pigmentazione in massa con nerofumo ed incorporata nel delineatore di margine in fase di stampaggio, escludendosi operazioni di verniciatura.

8.3 I delineatori normali di margine dovranno essere conformi al tipo Europeo normalizzato – (Circolare Min. LL.PP. n. 1520/81) e alle disposizioni di cui agli artt. 172-173 e 192 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni e dovranno avere sezione trapezoidale con spigoli arrotondati e potersi iscrivere in un rettangolo di cm 10x12 cm con il lato minore parallelo all'asse stradale.

8.4 I delineatori normali di margine dovranno portare impresso, in vicinanza del dispositivo rifrangente, l'anno di fabbricazione, il marchio della Ditta produttrice e il numero della certificazione rilasciata da un laboratorio specializzato riconosciuto. Sulla parte bianca, sul lato destro dovrà essere impressa la scritta relativa all'Ente ordinante.

8.5 Il materiale impiegato dovrà essere sufficientemente elastico ed avere una elevata esistenza strutturale. La stabilità delle escursioni termiche dovrà essere garantita per una temperatura minima di 25° centigradi ed una massima di +80°centigradi. Inoltre il polimero dovrà resistere agli agenti chimici dei sali antigelo e dei gas di scarico degli autoveicoli.

8.6 Gli elementi rifrangenti devono essere del tipo a prismi esagonali, avere caratteristiche ottiche nel tempo, e fissaggio stabile ad incastro nel supporto. Devono essere realizzati a perfetta tenuta stagna, onde evitare penetrazione di acqua o formazione di condensa alterando i valori di rifrangenza, con la parte posteriore (fondello bianco) in ABS e saldata ad ultrasuoni all'elemento rifrangente.

8.7 Gli elementi rifrangenti devono essere approvati dal Ministero dei LL.PP. (art.32 del D.P.R.n. 495 del 16/12/1992) comprovando, con certificati rilasciati da laboratori riconosciuti, la conformità dei valori di rifrangenza, la tenuta stagna, l'inalterabilità delle caratteristiche nel tempo (prove di invecchiamento) e determinate coordinate colorimetriche tricromatiche

### **Materiali da impiegare nei delineatori di margine**

I delineatori normali di margine devono essere interamente di polietilene ad alta densità. La parte di colore bianco dovrà presentare un tenore di biossido di titanio (TiO<sub>2</sub>) di almeno il 2%, quella di color nero dovrà essere realizzata mediante pigmentazione in massa con nerofumo.

I parametri caratteristici del polimero (polietilene ad alta densità) dovranno, così come previsto dell'art. 6 della circolare ANAS 13/84, presentare valori compresi nei limiti seguenti:

1. purezza del polietilene ad alta densità (trattamento dell'ebollizione con tricloroetilene e cede al tricoloetilene meno del 45 del suo peso;
2. indice di fluidità (melt index): 0,2 –0,4
3. densità :0,95
4. carico di rottura (prima e dopo la esposizione continua all'azione dei raggi ultravioletti in un apparecchio "Weather o meter" secondo le norme ASTM 4257 e D 1499 – 59T)
  - prima: 220 kg/cm<sup>2</sup>
  - dopo: almeno 85% del valore iniziale.
5. resistenza all'urto del polimero (prima e dopo l'esposizione continua all'azione dei raggi ultravioletti secondo le norme IZOD-ASTM 256-56T):
  - prima: dovrà raggiungere un minimo di 9 kg/cm<sup>2</sup>;
  - dopo: dovrà raggiungere almeno l'80% del valore ottenuto prima dell'esposizione.
6. allungamento a rottura (prima e dopo l'esposizione continua all'azione dei raggi ultravioletti in un apparecchio "WEATHER O METER" secondo le norme ASTM 4257 e D 1499 – 59 T)
  - prima: 35%
  - dopo: almeno 85% dell'allungamento iniziale

I dispositivi rifrangenti saranno realizzati con metacrilato di metile con superficie rifrangente di almeno 60 cmq protetta a perfetta tenuta stagna.

Tutte le caratteristiche prescritte dovranno essere mantenute non solo in fase di approvazione del dispositivo rifrangente, ma anche in fase di produzione standard.

Perché sia garantito il rispetto della normativa è necessario utilizzare materiali di prima scelta, escludendo l'impiego di materiale riciclato e soprattutto realizzare il catadiottro a prismi, piuttosto che con stampi elettroformati, i quali sono soggetti ad usura dopo poche centinaia di pezzi prodotti.

### **Dimensioni e forma dei delineatori normali di margine**

I delineatori normali di margine dovranno avere sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, che deve inscrivere in un rettangolo di cm 10 x cm 12 con il lato minore parallelo all'asse stradale.

Le dimensioni dovranno essere le seguenti:

- Altezza totale cm 135
- Altezza della parte nera cm 25
- Spessore della parte bianca minimo mm 2.5
- Spessore della parete del delineatore alla posizione della fascia nera incorporata mm 3
- peso del delineatore normale di margine, non inferiore a kg 1,6
- peso dell'ancoraggio non inferiore a Kg 0,3

I dispositivi rifrangenti, per la visibilità notturna dei delineatori normali di margine, dovranno essere volti verso le correnti di traffico interessate, con le seguenti modalità previste nell'art. 173 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495):

- nelle strade o carreggiate a senso unico nel delineatore di destra deve apparire un solo elemento rifrangente di colore giallo con superficie minima di cmq 60, nel delineatore di sinistra devono apparire due elementi rifrangenti gialli posti in verticale ed opportunamente distanziati fra loro, ciascuno con superficie attiva minima di cmq 30;
- nelle strade a doppio senso di marcia sul lato destro deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro deve apparire un elemento rifrangente di colore bianco; entrambe i rifrangenti devono avere superficie minima di cmq 60.

I catadiottri dovranno essere perfettamente inseriti ad incastro nella tesa del delineatore normale di margine.

## **ART 9 CARATTERISTICHE PRODOTTI E SISTEMI INNOVATIVI**

Si fornisce di seguito una elencazione indicativa, non esaustiva, delle principali categorie di prodotti e sistemi di cui all'art. 1, punto e). Come già precisato, l'eventuale richiesta di tali prodotti sarà effettuata direttamente dall'ente ordinante, che specificherà in dettaglio tipologia, caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali, in funzione delle proprie esigenze.

**Sistemi segnaletici remotizzati;** consentono la gestione e il controllo a distanza tramite webapp accessibili da Internet. Tali sistemi si attivano nel caso in cui si verifichi una situazione di pericolo

(per es. il sistema è in grado di rilevare la presenza di acqua in un sottopasso e attivare una segnalazione luminosa per evitare che gli utenti entrino nel sottopasso allagato).

**Sistemi segnaletici luminosi;** consentono di rendere visibili i passaggi pedonali ed allertare con anticipo le autovetture in arrivo. Queste tipologie di segnali hanno l'obiettivo di indurre gli automobilisti ad un atteggiamento di massima prudenza in prossimità di punti pericolosi. Tali segnali possono anche essere realizzati con pannelli solari integrati che ne consentono l'alimentazione autonoma

**Dissuasori di velocità;** dispositivi elettronici che vengono solitamente installati ai bordi delle strade per la rilevazione della velocità.

**Supporti segnaletici smart road;** si intendono innovativi per la loro composizione. I materiali hanno un basso contenuto di lega (acciaio) e un'alta resistenza meccanica.

## **Art. 10 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI**

10.1 I materiali devono risultare conformi alle caratteristiche tecniche, ai requisiti richiesti ed alla durata prestabilita negli articoli seguenti.

10.2 I materiali da impiegare nelle forniture comprese nell'appalto dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

10.3 In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante **applica il principio di equivalenza** sancito dall'allegato II.5 Parte II D.Lgs. n. 36/2023.

10.4 Ai sensi dell'allegato II.5 Parte II del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all'art.105 del D.Lgs. n. 36/2023) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

## **Art. 11 VERIFICHE DI CONFORMITÀ PRIMA DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE**

La società aggiudicataria, **entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione e in ogni caso prima della stipula della Convenzione**, dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia conforme di:

1. **Certificato Di Conformità'** (certificato CE di conformità) che autorizza il fabbricante ad applicare la marcatura CE per segnaletica verticale permanente per il traffico stradale UNI EN 12899-1

2. **Dichiarazione Di Conformita'** (dichiarazione CE di conformità) UNI EN 12899-1.
3. **Certificato Di Conformita' CE** dei segnamargini redatto in lingua italiana. (UNI EN 12899-3-2008 ZA.2.2 Certificato CE e dichiarazione di conformità).
4. **Dichiarazione Di Prestazione** dei segnamargini.
5. **Schede Tossicologiche e Schede Tecniche Di Sicurezza** relative alle vernici e al diluente.
6. **Certificazione dei livelli di qualità** delle pellicole rifrangenti, come previsto al paragrafo 1-3 del Disciplinare Tecnico D.M. 31.03.1995.
7. **Campioni** di segnali di diversa tipologia su richiesta della Stazione Appaltante;
8. **Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000:**
  - **delle caratteristiche tecnologiche dei materiali usati**, per i delineatori di margini;
  - **del luogo e la descrizione dell'impianto di produzione e della temperatura massima raggiunta dal polimero durante la lavorazione.**

**Le pellicole retroriflettenti** dovranno comunque, risultare prodotte da aziende in possesso di un **sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI/EN ISO 9001/2000 e marcate CE EN 12899-1.**

**In mancanza delle predette certificazioni non potrà essere avviata alcuna procedura contrattuale per la fornitura.**

#### **Prescrizioni ulteriori per delineatori di margine**

La società aggiudicataria dovrà integrare la dichiarazione cui sopra con idonea certificazione (in originale o copia autenticata), rilasciata da laboratori riconosciuti, autorizzati o competenti, costituiti da:

1. **Certificato d'origine del polimero ad alta densità**, rilasciato dalla ditta fornitrice del polimero medesimo contenente i valori standards dei parametri fisici e meccanici e cioè:
  - purezza
  - indice di fluidità (Melt Index)
  - densità
  - carico di rottura
  - allungamento di rottura
2. **Certificato rilasciato dal Laboratorio ufficiale** riconosciuto attestante le seguenti caratteristiche del polimero pigmentato costituente il manufatto:
  - titolo di pigmento TiO<sub>2</sub> non inferiore al 3% in peso
  - indice di fluidità del polimero pigmentato
  - densità del polimero pigmentato
  - densità del polimero pigmentato
  - allungamento a rottura del polimero pigmentato
  - resistenza all'urto del polimero pigmentato
3. **Certificato di omologazione del catadiottro** rilasciato dal Ministero dei LL.PP. come previsto dall'art. 192 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada ( D.P.R.16/12/1992 n. 495)

4. **Certificato dei valori di rifrangenza** dei catadiottri rilasciato da un laboratorio ufficiale.
5. **certificato di qualità attestante la perfetta tenuta stagna del catadiottro.**

Qualora dalle analisi o prove fatte eseguire, si abbiano risultati non rispondenti alle prescrizioni, l'Amministrazione ordinerà alla Ditta fornitrice la sostituzione immediata dell'intera partita di delineatori di margine, con altri aventi le caratteristiche prescritte ed, in caso di mancata ottemperanza all'ordine di sostituzione, l'intera partita sarà rifiutata.

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula della Convenzione determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione; se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione della Convenzione.

## **Art. 12 VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA A CIASCUN ENTE**

12.1 I materiali devono risultare conformi alle caratteristiche tecniche, ai requisiti richiesti ed alla durata prestabilita negli articoli del presente capitolato.

12.2 La regolarità della fornitura **verrà accertata in contraddittorio** con la Società fornitrice e sarà oggetto di verbale.

12.3 I materiali, prima dell'accettazione, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal Settore Tecnico competente di ciascun Ente.

12.4 Qualora tale Ente ritenga che una qualsiasi provvista risulti non atta all'impiego o non conforme ai requisiti tecnici ed alle caratteristiche del prodotto richiesti, l'Impresa dovrà, a proprie cure e spese, sostituire i materiali non conformi e i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal fornitore, pena l'annullamento del contratto.

12.5 In relazione a quanto prescritto circa le qualità e le caratteristiche dei materiali forniti, l'impresa accetta **l'esecuzione di prove di laboratorio sui materiali**, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla Stazione appaltante, nonché a tutte le spese per le relative prove.

12.4 I campioni saranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione negli uffici del settore tecnico di ciascun ente ordinante, previa apposizione di sigillo o firma del Responsabile Tecnico e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

12.5 Di seguito alcune prove che potranno essere richieste.

### **12.1 Delineatori normali di margine**

#### **12.1.1 prove e controlli del materiale plastico**

## **A – Prove di resistenza agli agenti chimici (ASTM D 543)**

La prova sarà effettuata secondo la procedura descritta nella norma ATM D 543. Le componenti plastico –resinose del materiale di cui è costituito il delineatore non dovranno subire sensibili cambiamenti e modificazioni. Le soluzioni aggressive impiegate per l'esecuzione della prova sono:

- Cloruro di sodio al 20%
- Cloruro di calcio al 20%
- Idrossido di ammonio al 10%
- Acido cloridrico al 10%
- Acido solforico al 10%
- Olio minerale
- Benzina

L'accertamento di eventuali modificazioni occorse al delineatore normale di margine in esame sarà effettuato mediante pesata dello stesso prima e dopo l'immersione nelle soluzioni di cui sopra.

## **B – Controllo sulle caratteristiche del materiale plastico**

Dovrà essere controllata in primo luogo la natura del materiale costituente il corpo del delineatore normale di margine e cioè se si tratta di polietilene ad ALTA DENSITA' (HD).

A tale scopo sarà effettuata la prova della dissoluzione in etilene tricloro da parte del polimero in esame. Resterà accertato che trattasi di polietilene ad alta densità (HD) se la quantità del polimero passata in soluzione è inferiore al 4% e se la quantità di etilene tricloro assorbita risulterà inferiore al 35%.

La descrizione degli apparecchi, dei reagenti e delle procedure della prova sono riportati integralmente all'art. 7 della Circolare 13/84 dell'ANAS in cui si fa riferimento.

### **12.1.2 Prove e controlli dei catadiottri**

#### **A- Controllo della qualità**

Il catadiottro dovrà essere assoggettato alla prova di immersione, controllo basato sul procedimento di immergere il catadiottro stesso per cinque minuti in acqua calda a + 80° ed immediatamente dopo, per altri cinque minuti in acqua fredda a +10°.

Dopo la prova il catadiottro dovrà risultare integro, a perfetta tenuta stagna da controllare mediante pesature di precisione.

#### **B- Omologazione**

I catadiottri impiegati dovranno essere omologati presso il Ministero LL.PP. e presentare impresso il relativo numero di omologazione, come previsto dall'art. 192 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R.16/12 1992 n. 495).

#### **C- Valori Minimi di rifrangenza dei catadiottri**

- BIANCO 50 mcd/lux cmq

- GIALLO 20 mcd/lux cmq
- ROSSO 50 mcd/lux cmq

Le misurazioni saranno effettuate a 20° di incidenza ed a 20' (1/3 di grado di divergenza) così come previsto all'art. 6 della Circolare ANAS 13/84.

## **Art. 13 GARANZIA DELLA FORNITURA**

La ditta aggiudicataria inoltre dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale sia con riferimento alla sua costruzione, sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile del segnale secondo quanto di seguito specificato:

1. Mantenimento dei valori fotometrici delle pellicole di classe 1 entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 7 anni in condizioni di normale esposizione all'esterno; mantenimento dei valori fotometrici delle pellicole rifrangenti di classe 2 entro l'80% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 10 anni in condizioni di normale esposizione verticale all'esterno.
2. Le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specifiche di ciascun colore per tutto il periodo di vita utile garantito per ciascun tipo di materiale rifrangente.
3. Entro il periodo di vita utile garantito per ciascun tipo di materiale rifrangente non si dovranno avere sulla faccia utile rotture, distacchi od altri inconvenienti della pellicola che possano pregiudicare la funzione del segnale.
4. Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale rifrangente.

Saranno pertanto effettuate, a totale cura e spesa della ditta aggiudicataria, la sostituzione ed il ripristino integrale di tutte le forniture che si deteriorino, si alterino o si deformino per difetti di materiali, di lavorazione e di costruzione, entro il periodo di vita utile, come sopra specificato.

## **Art. 14 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

14.1 La fornitura **dovrà essere consegnata in porto franco** presso i magazzini/depositi indicati da ciascun Ente aderente, nelle località e con le modalità che saranno specificate nel rispettivo contratto di fornitura.

14.2 Il materiale fornito dovrà essere accompagnato dai documenti di trasporto con l'intestazione della Società aggiudicataria del contratto, l'indicazione della società produttrice, la quantità ed il tipo di materiale contenuto. Per le vernici la ditta fornitrice dovrà indicare nella bolla di consegna, oltre a quanto su indicato, il numero delle confezioni, e il peso netto contenuto in ogni tipo di confezione.

14.3 Lo scarico del prodotto dovrà essere effettuato dalla Ditta Appaltatrice negli appositi spazi predisposti senza l'intervento di personale dell'Ente.

14.4 Prima di ogni fornitura la ditta dovrà contattare il responsabile tecnico dell'Ente per comunicare la data e l'ora della consegna, che dovrà essere indicativamente effettuata nelle ore di servizio dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00.

## **Art. 15 MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA**

15.1 La consegna potrà essere frazionata durante l'anno, in base alle richieste di consegna emesse dai singoli enti, presso i luoghi che saranno e specificamente indicati da ciascuno di essi.

**15.2 L'importo di ciascuna ordine/richiesta di consegna sarà definito da ciascun ente ordinante.**

15.3 Ciascuna consegna **dovrà essere completata entro i 15 giorni naturali consecutivi**, successivi alla data di ricevimento dell'ordine che potrà essere inoltrato via pec o tramite e-mail.

15.4 I rischi di perdite e danni al materiale sono a carico della Società aggiudicataria fino alla consegna.

15.5 La società fornitrice dovrà provvedere alle singole consegne nei quantitativi richiesti dal responsabile, indipendentemente dalla portata dei mezzi di trasporto.

## **Art. 16 PENALI**

16.1 Gli inadempimenti contrattuali del Fornitore sono contestati via pec dall'Amministrazione. Il Fornitore deve comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni nel termine di 5 giorni solari dalla ricezione della contestazione. Se entro detto termine il Fornitore non produce alcuna controdeduzione o se esse, comunicate, non siano state accolte, l'Amministrazione applicherà la relativa penale prevista nella seguente tabella:

	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>PENALE</b>
a)	Art. 11	euro 50 per ogni giorno di ritardo
b)	Art. 15	euro 100 per ogni giorno di ritardo
c)	Art. 19	euro 50 per ogni giorno di ritardo

16.2. Laddove l'importo complessivo delle penali inflitte superi la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del contratto, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo contratto, oltre a richiedere il risarcimento del danno.

La contestazione dell'inadempimento o l'applicazione di una penale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere il procedimento di applicazione della medesima penale.

Le penali sono cumulabili.

## **Art. 17 RECESSO**

17.1 In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera PEC.

17.2 In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

17.3 Qualora la PROVINCIA receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Ordinativi di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

## **Art. 18 RISOLUZIONE**

18.1 In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente *Convenzione*, la PROVINCIA ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la PROVINCIA ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la *Convenzione* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

18.2 In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Fornitura* per grave inadempimento, ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

18.3 È facoltà dell'*Amministrazione* – previa contestazione degli addebiti al *Fornitore* – risolvere il *Contratto di Fornitura* per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.

18.4 Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (cinque per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*,
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa *Convenzione* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;

- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione, le *Amministrazioni Contraenti* e/o la PROVINCIA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Ordinativi di Fornitura* e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

18.5 Salvo non sia disposto diversamente da parte della PROVINCIA, la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Ordinativi di Fornitura*; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.

18.6 La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

18.7 In tutti i casi di risoluzione della *Convenzione*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, la PROVINCIA ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% del valore residuale della *Convenzione* al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della *Convenzione* – detratto il valore degli *Ordinativi di Fornitura* regolarmente adempiuti dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della PROVINCIA al risarcimento dell'ulteriore danno.

18.8 In caso di risoluzione della *Convenzione* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, la PROVINCIA procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

18.9 In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* (valore ottenuto detraendo dal valore dell'*Ordinativo di Fornitura* il valore delle eventuali *Richieste di Consegna* regolarmente adempiute dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.

18.10 Nei casi di risoluzione dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti*, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi *Contratti*, mediante PEC, alla PROVINCIA per le opportune ed eventuali modifiche sul *NECA*.

18.11 Resta inteso che la PROVINCIA e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione "Anac", eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.

18.12 Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, la PROVINCIA si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Codice

## **Art. 19 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

**Il fornitore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidata.** La stazione appaltante ed ogni ente aderente rimangono indenni, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali o cose derivanti da fatti o eventi connessi alla fornitura svolta dalla ditta appaltatrice, responsabilità che in ogni caso ricadrà sulla ditta stessa.

L'appaltatore deve stipulare a propria cura e spese, con primarie Compagnie di Assicurazione, **un'adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)** per danni causati a persone e/o cose di Terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante, i dipendenti dello stesso, nonché eventuali Subappaltatori e loro dipendenti.

**L'appaltatore è tenuto a rilasciare al Committente copia delle polizze richieste prima dell'inizio della fornitura, attestando l'avvenuto pagamento dei relativi premi.** Le polizze devono valere per tutta la durata del contratto, mantenendo l'operatività delle garanzie e dei massimali richiesti. Qualora nel corso del contratto le polizze presentate venissero sostituite, l'appaltatore deve tempestivamente presentare la copia delle nuove polizze alla Stazione appaltante. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura o inefficienze delle polizze restano a totale carico dell'appaltatore.

In caso di mancato pagamento dei premi di polizza e degli eventuali rinnovi, la Stazione Appaltante può avvalersi della facoltà di provvedervi direttamente, trattenendo le relative spese maggiorate degli interessi dalla prima quota successiva dovuta all'appaltatore.

Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'appaltatore, subappaltatori, loro dipendenti o delle persone di cui devono rispondere.

**L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali,** i cui oneri sono a carico dello stesso. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

## **Art. 20 RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO**

L'aggiudicatario deve nominare **un Responsabile della fornitura**, comunicando alla stazione appaltante, prima della stipula della Convenzione, il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

Il Responsabile della fornitura deve avere capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore. Lo stesso è il referente nei confronti della stazione appaltante e delle Amministrazioni Contraenti. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, deve darne tempestivamente comunicazione ad APAC.

Il Responsabile della fornitura ha i compiti e le responsabilità di seguito riportate:

- curare i rapporti con la stazione appaltante e con le Amministrazioni Contraenti;
- impostare, organizzare, pianificare, implementare e controllare tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire i reclami/disservizi da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o della stazione appaltante ;
- rispondere alla stazione appaltante e alle Amministrazioni Contraenti per tutte le attività e le problematiche relative alle fasi di consegna e stoccaggio e/o deposito.

A supporto del responsabile della fornitura, l'aggiudicatario dovrà inoltre nominare un **Referente Tecnico** dotato di sistema di reperibilità rapido (es. cellulare) che dovrà essere comunicato prima dell'inizio della fornitura. Il Referente Tecnico dovrà seguire, controllare e coordinare globalmente tutte le attività previste dal contratto e/o comunque tutte quelle strumentali al perfetto adempimento di questo a regola d'arte.

Qualora per malattia, ferie o altre cause di forza maggiore il Responsabile Tecnico nominato dall'appaltatore non possa essere presente, l'appaltatore è tenuto a comunicare la nomina di un sostituto, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento che ha determinato l'assenza predetta.

## **Art. 21 RESPONSABILE DELL'ENTE ADERENTE ALLA CONVENZIONE**

Ciascun Ente, all'atto dell'adesione alla Convenzione, dovrà nominare un **responsabile dell'esecuzione del contratto** che sarà tenuto al controllo sulla corretta esecuzione della fornitura e dei servizi connessi. L'Esecutore del contratto costituirà l'interfaccia tra l'Ente ed il Fornitore.

## **Art. 22 DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA**

La società aggiudicataria, **entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione e in ogni caso prima della stipula della Convenzione**, dovrà trasmettere alla stazione appaltante:

- a) la **documentazione richiesta all'art. 11** ;
- b) la **polizza assicurativa RC**;
- c) il **nominativo del responsabile della fornitura e del referente tecnico**

**Allegato; Elenco Prezzi unitari prodotti elencati all'art. 1, lettere a) b) c) d)**